

# LA SENTENZA COCILOVO

*La sentenza con cui il tribunale di Palermo assolve Luigi Cocilovo in virtù dei miracoli procedurali del 'giusto processo', ma ribadisce che il medesimo fu 'collettore di una tangente, disposto anche a concedere favori sindacali'.*

N. 1444/97 r.g. Notizie di reato  
N. 5738/00 R.G. Tribunale

Sent. N. 242/02  
Del 25/06/2002

## TRIBUNALE DI PALERMO

### SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo – Sez. 3<sup>a</sup> penale – composta da:  
Dott. Anna Maria ABBRUZZESE – Presidente  
Dott. Vittorio ALCAMO – Giudice  
Dott. Giuseppe MAZZOLA – Giudice

Alla pubblica udienza del 25/06/2002 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

#### SENTENZA

Nei confronti di:

1) COCILOVO Luigi, nato a Palermo il 7/10/1947, res.te in Roma, via Panama nr. 87

#### LIBERO/ASSENTE

Difeso di fid. dagli avv.ti Sergio MONACO e Massimo COCILOVO assente

2) MOLLICA Dominio, nato a Piratino (ME) il 17/4/1955, ivi res.te in Viale della Regione Siciliana nr. 40

#### LIBERO/PRESENTE

Difeso di fid. dagli avv.ti Alberto GULLINO e Franco BERTORONE – assente

3) MUSCO Alessandro, nato a Siracusa il 23/8/1950, res.te in Casteldaccia via dell'Acacia nr. 24

#### LIBERO/ASSENTE

Difeso di fid. dagli avv.ti Pietro MILIO e Gianfranco AMENTA assente

P.P.O.O. – SEGR. GEN. CISL

– PRES. REG. SICILIA

– ASS.TO REG. LAVORI PUBBLICI tutti assenti

#### IMPUTATI

Del reato p. e p. dagli artt. 110, 319 e 319 bis c.p. per avere, in concorso tra loro e con il Nicolosi Rosario – al tempo Presidente della regione Siciliana poi deceduto – su indicazione del Nicolosi e con l'attiva partecipazione del Musco, il Mollica consegnato al Cocilovo la somma di lire trecentocinquantomilioni affinché il Nicolosi compisse, nella sua qualità, atti contrari ai doveri di ufficio intervenendo in suo favore presso i competenti Assessorati regionali per la programmazione ed, ancora, perché intervenisse ai fini della sollecita emissione dei decreti di finanziamento di opere pubbliche, decreti questi ultimi finalizzati all'esperimento, presso i competenti enti appaltanti, di gare pubbliche alla cui aggiudicazione erano interessate le imprese riconducibili allo stesso Mollica. Con l'aggravante di avere avuto, fra i sopra descritti, ad oggetto la stipulazione di contratti nei quali era interessata la Pubblica Amministrazione cui il Nicolosi apparteneva.

In Palermo, in epoca antecedente e prossima al mese di giugno 1989.

[...]

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 16 ottobre 2000, il Giudice per l'Udienza Preliminare del tribunale di Palermo disponeva il rinvio a giudizio di Luigi Cocilovo, Domenico Mollica e di Alessandro Musco davanti a questo Collegio, perché rispondessero del reato di cui al capo d'imputazione.

[...]

Nella contumacia degli imputati, veniva dichiarata apertura del dibattimento.

Il Pubblico Ministero indicava i fatti da provare e chiedeva ammettersi l'esame degli imputati.

Le difese chiedevano a loro volta l'esame degli imputati; [...] la difesa del Cocilovo insisteva altresì nella lista testimoniale depositata.

Il Tribunale provvedeva in conformità.

All'udienza del 7 dicembre 2001, previa dichiarazione di revoca

della contumacia pronunciata nei loro confronti, si procedeva all'esame degli imputati Musco e Cocilovo.

Essendosi il Musco avvalso della facoltà di non rispondere, l'accusa produceva i verbali degli interrogatori resi dall'imputato al Pubblico ministero nelle date 20 giugno 1995 e 19 novembre 1998; verbali che il Tribunale acquisiva ai sensi dell'art. 513 c.p.p.

La difesa Cocilovo non prestava il consenso all'utilizzazione dei verbali nei confronti del proprio assistito.

All'udienza dell'8 febbraio 2002, non essendo comparso il Mollica e non potendosi pertanto procedere all'esame, si acquisivano i verbali degli interrogatori resi dall'imputato al Pubblico Ministero nelle date 6 febbraio 1995, 13 giugno 1995 e 12 novembre 1997. Né la difesa del Cocilovo né la difesa del Musco prestavano il consenso all'utilizzazione dei suddetti verbali nei confronti dei rispettivi assistiti.

Su richiesta del Pubblico Ministero e nulla opponendo le altre parti, veniva inoltre ammessa la produzione dei seguenti documenti:

[...]

All'udienza del 15 marzo 2002 venivano escussi i testi Salvatore Bruno e Paolo Mezzio, che all'epoca dei fatti ricoprivano rispettivamente la carica di segretario generale della C.G.I.L. e di segretario generale della C.I.S.L. per la zona di Ragusa.

[...]

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Poiché il novero degli atti utilizzabili nei confronti di ciascuno dei coimputati non è identico, è bene premettere che il Collegio dovrà conoscere tre volte del medesimo fatto, pervenendo ad esiti di accertamento inevitabilmente divergenti in relazione alla diversa qualità e quantità degli elementi di prova che, di volta in volta, potranno essere effettivamente posti alla base della decisione.

Per economia di motivazione, è certamente opportuno esaminare anzitutto la posizione dell'imprenditore Mollica, nei confronti del quale tutto il materiale probatorio è liberamente utilizzabile.

Sono utilizzabili, in particolare, le dichiarazioni auto- ed eter-indizianti che lo stesso imputato ha reso al Pubblico Ministero nel corso degli interrogatori del 6 febbraio 1995, 13 giugno 1995 e 12 novembre 1997, e che hanno consentito di formulare l'ipotesi di reato nei termini riportati in epigrafe.

È dai risultati di tali interrogatori che deve quindi procedere la ricostruzione del fatto.

\* \* \*

All'epoca della vicenda in contestazione, Domenico Mollica – come egli stesso riferisce – era il *dominus* della Società Italiana per gli Acquedotti Fognature e Costruzioni S.p.A. (S.I.A.F.), impresa edile che operava prevalentemente nella zona del messinese.

[...]

Nella seconda metà degli anni ottanta, l'impresa sarebbe riuscita a ritagliarsi un significativo spazio nel settore dei grandi appalti, procurandosi il sostegno retribuito di influenti personalità del mondo politico e amministrativo.

Si sarebbe così dato vita ad uno stabile ed esteso circuito affaristico, costantemente alimentato dalle cospicue dazioni di denaro che il Mollica dispensava a più riprese e a più livelli, al fine di promuovere il finanziamento di opere pubbliche che interessavano alla S.I.A.F. ed assicurarsene l'aggiudicazione senza intralcio o intoppi burocratici.

L'episodio in contestazione è dunque *un fatto tra i fatti*, e come tale va iscritto nel più generale quadro di corruzione sistematica che, sia pure nelle grandi linee, emerge con sufficiente nettezza dai verbali acquisiti.

*[I giudici, a questo punto, ricostruiscono la scalata di Mollica su su per i gradini della Democrazia cristiana, siciliana e nazionale, degli anni Ottanta, con conoscenza sempre più altolocata: dall'onorevole Nino Gullotti, suo «primo referente», all'onorevole messinese Astone, al tesoriere nazionale Severino Citaristi, al presidente della regione Rino Nicolosi e al suo assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Sciangula: tutti personaggi che procacciarono alla Sias appalti e finanziamenti a profusione, perlopiù in cambio di mazzette, che la sentenza elenca dettagliatamente]*

\* \* \*

È in tale contesto che va dunque collocata la dazione di 350 milioni di cui al capo d'imputazione, che viene dal Mollica messa in relazione con alcuni progetti finanziatigli attraverso l'interessamento del Nicolosi (cfr. interrogatorio del 6 febbraio 1995).

Il pagamento sarebbe stato eseguito «su precisa indicazione» del presidente Nicolosi, «nelle mani di un funzionario della C.I.S.L., tale dr. Cocilovo», presso la sede palermitana del sindacato, che avrebbe dovuto essere il destinatario finale del contributo (cfr. verbale citato).

Nel corso dell'interrogatorio del 13 giugno 1995, l'episodio è stato meglio circostanziato.

Il Mollica ha spiegato infatti che il contributo sarebbe stato versato in occasione di una spinosa controversia sorta con i sindacati «in quel di Modica» ed alimentata da alcuni scioperi promossi dal-

la C.I.S.L.: al Nicolosi si sarebbe dunque rivolto *«per risolvere, oltre che l'intervento per alcuni finanziamenti»* anche la vertenza sindacale.

Delle agitazioni dei sindacalisti cislini il Mollica si sarebbe lamentato con un consulente del Presidente della Regione, il professore Alessandro Musco: questi si sarebbe impegnato a parlarne col Nicolosi e avrebbe altresì presenziato al momento della consegna del denaro al Cocilovo.

Nell'interrogatorio del 12 novembre 1997, l'imprenditore ha specificato ancora:

– che l'accordo per il pagamento sarebbe stato raggiunto a Palermo, presso la presidenza della Regione, *«alla presenza del Musco che aveva già parlato col Nicolosi»*;

– che la consegna del denaro sarebbe avvenuta invece la settimana successiva: il Mollica sarebbe appositamente tornato a Palermo, avrebbe prelevato il Musco alla Presidenza della Regione e si sarebbe recato con quest'ultimo presso la sede regionale della C.I.S.L. in Piazza Politeama.

Per meglio definire i termini dello scambio, l'imprenditore messinese ha ribadito che la somma sarebbe stata versata *«su precise direttive del Nicolosi»* e per più di uno scopo: *«sia per risolvere problemi che in quel periodo avevo presso il cantiere di Modica a causa di agitazioni sindacali da parte di dipendenti iscritti al sindacato C.I.S.L., sia per non farmi mettere i "bastoni fra le ruote" dal Nicolosi per quanto attiene ai decreti di finanziamento cui ero interessato sia per agevolare in tal modo la mia ulteriore crescita imprenditoriale»* (verbale del 12 novembre 1997).

Dopo il pagamento, sempre secondo quanto riferisce il Mollica, le agitazioni sindacali sarebbero cessate (cfr. verbale citato).

\* \* \*

Ora è noto che le dichiarazioni autoaccusatorie possono far prova contro chi le ha rese indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni (Cass. 22 novembre 1991, n. 11971; Cass. 22 maggio 1997, n. 4790).

Ciò nondimeno, l'uso del più rigoroso metro di valutazione previsto per le chiamate in correità (e in particolare, l'impiego dei consolidati parametri della credibilità soggettiva, dell'attendibilità intrinseca e dell'attendibilità estrinseca, in relazione all'art. 192 co. 3 c.p.p.) permette di apprezzare ancor meglio l'elevato grado di affidabilità delle dichiarazioni acquisite.

Sul piano della *credibilità soggettiva* dell'imprenditore è bene anzitutto sottolineare che la posizione acquisita dalla S.I.A.F. nel settore degli appalti pubblici è riscontrabile documentalmente.

Né è lecito dubitare del ruolo direttivo che il Mollica si attribuisce rispetto alle attività dell'impresa (sebbene – come egli stesso tiene a precisare – non vi ricoprisse formalmente alcuna carica: cfr. i contratti d'appalto *in actis*, stipulati dal fratello dell'imputato, il geometra Antonino Mollica, quale amministratore unico della società. [...])

\* \* \*

La principale conferma del ruolo che il Mollica si attribuisce (del ruolo cioè di imprenditore effettivamente integrato in un sistema di relazioni di livello, che raggiungevano le più alte sfere dell'amministrazione regionale e del mondo politico-sindacale) proviene tuttavia dalle stesse dichiarazioni del professor Alessandro Musco. L'episodio della consegna del contributo alla C.I.S.L. è stato infatti descritto, quasi negli stessi termini, nel corso degli interrogatori che il professor Musco ha reso al Pubblico Ministero nelle date 20 giugno 1995 e 19 novembre 1998 (ed acquisiti ai sensi dell'art. 513 c.p.p. perché il Musco, in sede di esame, si è avvalso della facoltà di non rispondere).

Alessandro Musco ha infatti ammesso di essersi recato, nel marzo del 1989, a visitare i padiglioni e gli uffici ragusani dell'azienda del Mollica.

Sarebbe stato lo stesso imprenditore a sollecitare la visita, anche al fine di sondare l'eventuale disponibilità del Musco per l'organizzazione di corsi di formazione e riqualificazione del personale.

Il professor Musco avrebbe declinato l'offerta per ragioni di opportunità, giacché rivestiva in quel periodo la carica di consulente del Presidente della regione e consigliere di amministrazione del FORMEZ (Ente di Formazione per il Mezzogiorno); non avrebbe tuttavia lesinato consigli, indicando all'imprenditore una serie di enti specializzati ai quali potersi rivolgere.

Sempre durante quell'incontro, l'imprenditore gli avrebbe accennato all'ostruzionismo di alcuni rappresentanti cislini, che gli creavano non lievi difficoltà per la prosecuzione dei lavori (cfr. verbale del 20 giugno 1995).

Il Musco avrebbe risposto di non conoscere personalmente alcun dirigente della C.I.S.L. ragusana; ma avrebbe consigliato al Mollica di esporre il problema al presidente Nicolosi, che era notoriamente vicino al sindacato.

[...]

Qualche tempo dopo, a ridosso delle elezioni europee, il Musco sarebbe stato convocato dal presidente Nicolosi.

Entrato nella stanza del Presidente, vi avrebbe trovato l'imprenditore Domenico Mollica.

In quella circostanza, il Nicolosi avrebbe chiesto al proprio consulente di accompagnare il Mollica presso la segreteria regionale della C.I.S.L., dove l'imprenditore messinese avrebbe dovuto incontrarsi con Luigi Cocilovo («*Mi disse anche che aveva telefonato al Cocilovo preannunciandogli una mia visita ed aggiunse che avrei dovuto presentare il Mollica al Cocilovo*»).

Durante il tragitto in macchina il Mollica avrebbe fatto capire al Musco che doveva recapitare al Cocilovo un contributo economico, su indicazione del Presidente della Regione (cfr interrogatorio appena ricordato: «*Dal contesto della conversazione intercorsa fra il Nicolosi ed il Mollica, io avevo capito che il colloquio con il Cocilovo era di natura patrimoniale. Durante il tragitto in macchina il Mollica mi fece capire che andava dal Cocilovo per recapitargli un contributo economico da lui versato al Nicolosi e da quest'ultimo girato al sindacato per il tramite del Cocilovo*»).

Raggiunta la sede del sindacato Alessandro Musco avrebbe presentato il Mollica al Cocilovo e si sarebbe intrattenuto a parlare con loro per circa quindici minuti, lasciandoli subito dopo «*alla loro riservatezza*».

Il Musco ha però precisato che il Mollica avrebbe avuto con sé una «*borsa del tipo elegante*» ed ha affermato di aver dato «*per scontato*» che l'oggetto dell'incontro fosse costituito dalla consegna di un contributo.

Nel corso del secondo interrogatorio (19 novembre 1998) l'imputato si è riportato alle precedenti dichiarazioni, aggiungendo di aver accompagnato il Mollica presso la sede della C.I.S.L. sol perché, quella mattina, il Nicolosi sarebbe stato trattenuto da una manifestazione di protesta dinanzi alla sede della Presidenza della Regione.

Non ha saputo precisare l'entità della somma consegnata; ma ha comunque dato atto, ancora una volta, di aver perfettamente compreso che il Mollica avrebbe dovuto recapitare un contributo e di avere intuitivamente messo in relazione quel sostegno economico con le vicine elezioni europee, nelle quali il Nicolosi e la C.I.S.L. appoggiavano un candidato comune. (p. 42: «*da quello che il signor Mollica mi dice in macchina, che era un intervento economico ma non ho mai saputo se era 10 lire, 100 lire, 1000 lire, 3 miliardi*»; pp. 43-46: «*Siamo in piena campagna elettorale europea, la C.I.S.L. è corrente di Nicolosi. Tutta la corrente Nicolosi e tutta la sinistra D.C. concorda un candidato...quella volta si punto su Lo Giudice*»).

\* \* \*

Ora, l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di Domenico Mollica è già stata parzialmente lumeggiata nella ricostruzione

dello sfondo della vicenda, essendo stata messa in evidenza l'utilità specifica che il Mollica si riprometteva di ricavare dalla corruzione del Nicolosi e il perfetto inserimento dell'accordo corruttivo nel più generale disegno speculativo perseguito dall'imprenditore. Chiaro, coerente e dettagliato appare infatti, pur dalla succinta verbalizzazione degli interrogatori, il resoconto offerto dall'imprenditore sul reticolo di connivenze che egli stesso costituì.

[...]

\* \* \*

Gli interrogatori resi da Alessandro Musco oltre ad avvalorare la generica credibilità del Mollica circa i rapporti con l'entourage del presidente Nicolosi, confermano ovviamente *ab extrinseco* l'attendibilità dello stesso Mollica sullo specifico episodio in contestazione.

Fra le ricostruzioni offerte dai due coimputati vi è, al più, una comprensibile differenza di prospettiva, che mette in risalto l'autonomia delle due fonti; ma non vi è nessun effettivo punto di contrasto.

Le uniche apparenti divergenze riguardano:

- 1) l'incontro nella stanza del presidente Nicolosi, che sarebbe avvenuto (secondo la versione di Alessandro Musco) il giorno stesso della consegna del contributo, laddove il Mollica ha escluso che quel giorno vi fosse stata una preventiva riunione col Nicolosi;
- 2) la presenza del Musco nel momento della materiale consegna della borsa con le banconote (Domenico Mollica ha sostenuto che il Musco assistette effettivamente allo scambio; al contrario, il consulente regionale ha asserito di essere uscito dalla stanza proprio per lasciare l'imprenditore e il sindacalista «*alla loro riservatezza*»).

Queste discordanze, che comunque non intaccano l'essenza dell'episodio, possono agevolmente giustificarsi con l'evidente interesse del Musco a *minimizzare il proprio ruolo senza peraltro rinunciare ad offrire una versione credibile*.

E difatti, mentre nel racconto del Mollica la partecipazione di Alessandro Musco appare senz'altro programmata (tant'è che, il giorno della consegna del denaro, Domenico Mollica sapeva già di dover prelevare il Musco presso la Presidenza della Regione), nella versione prospettata dallo stesso Musco il coinvolgimento del consulente nell'episodio appare fortuito: quasi un gesto di cortesia nei confronti del presidente Nicolosi, il quale – sempre secondo il Musco – si sarebbe premurato di preannunciare telefonicamente la visita al segretario cisilino e sarebbe anche stato disposto ad accompagnare personalmente l'imprenditore se la manifestazione di protesta non lo avesse inaspettatamente trattenuto in Presidenza.

Nella medesima ottica deve valutarsi il contrasto sul punto relativo alla presenza del Musco nel momento della consegna.

Musco ha tenuto infatti a precisare di essere uscito dalla stanza perché, pur avendo sostanzialmente compreso quanto sarebbe dovuto avvenire, avrebbe preferito lasciare il Mollica e il Cocilovo alla loro «riservatezza» («chi assiste e sa può ricattare» - ha detto - «e io non avevo interesse a ricattare nessuno»: cfr. verbale del 19 novembre 1998).

Anche questa divergenza può spiegarsi col palese interesse del Musco a prendere la maggiore distanza possibile dall'episodio in contestazione e, di conseguenza, a prospettare costantemente la vicenda come qualcosa che riguardava altri e che non lo coinvolgeva neppure marginalmente.

Ad ogni modo risulta confermato:

- 1) che il Mollica fu accompagnato presso la sede regionale della C.I.S.L. e presentato al Cocilovo dal professor Alessandro Musco;
- 2) che quest'ultimo era sostanzialmente consapevole dello scopo dell'incontro (del fatto che l'imprenditore si accingesse cioè a consegnare un contributo);
- 3) che il contributo fu realmente consegnato.

Neppure vi è contrasto sulla *causa della dazione*.

Il professore Musco ha dichiarato di conoscere - o meglio, di aver intuito - la destinazione del contributo, che serviva con ogni verosimiglianza a sostenere un candidato della corrente Nicolosi nella campagna per le elezioni europee; ha spiegato tuttavia di non sapere se vi fosse, né tantomeno quale fosse, la *specificata contropartita* promessa al Mollica.

Non ha però escluso la possibilità di un collegamento fra la dazione di denaro e la vertenza sindacale nel cantiere ragusano (trascrizione dell'interrogatorio del 19 novembre 1998, p. 56: «Io lo consiglio, parli con Nicolosi, perché sapevo che lui e Nicolosi si conoscevano, avevano un buon rapporto e via discutendo, quindi non escludo che ne abbia parlato con Nicolosi perché Nicolosi è ufficialmente il capo, tra virgolette, di un'area politica in cui ufficialmente milita anche la C.I.S.L., quindi era in grado di sapere o di capire se c'erano problemi e se non c'erano problemi in quel certo cantiere, quindi non escludo che si siano incontrati, non mi consta personalmente ma non lo escludo affatto»).

Di contro, quasi a voler respingere già sul piano logico la contestazione, ha negato categoricamente «che il Nicolosi incidesse operativamente su appalti o su operazioni di appalti», osservando che «il Presidente della regione poteva al massimo incidere, ma mai da solo, in un quadro molto più collegiale di riferimenti su alcune scelte di programmazione» (p. 30 della trascrizione citata).

In realtà, quel che il Musco prospetta come un'obiezione è invece l'esatta chiave di lettura del fatto contestato.

Accreditarsi presso i due alti amministratori regionali, Nicolosi e Sciangula, serviva al Mollica non già per pilotare l'aggiudicazione degli appalti (che l'imprenditore sapeva e poteva influenzare nel modo che si è visto), bensì per orientare la fase antecedente e preparatoria delle scelte di programmazione e di finanziamento dell'opera, che dipendevano dal Governo della Regione.

Ciò che qualifica tipicamente la condotta del Nicolosi, permettendo di ipotizzare il delitto di corruzione, è appunto la spendita di specifiche competenze amministrative regionali.

[...]

Il Nicolosi poteva dunque condizionare le procedure di finanziamento in due modi:

- *direttamente*, attraverso l'esercizio dei poteri di impostazione programmatica generale rimessi alla Giunta che presiedeva;

- *indirettamente*, mediante la sollecitazione e l'avallo delle decisioni assessoriali dello Sciangula (ciò che costituiva non soltanto una condotta di "istigazione" o di "rinforzo" nell'abuso commesso dall'Assessore ai Lavori pubblici ma, al contempo, un esercizio scorretto dei poteri insiti nel rapporto paragerarchico fra la Presidenza e l'Assessorato).

\* \* \*

Non induce infine dubitare delle dichiarazioni del Mollica, già solidamente riscontrate, la versione dei fatti che è stata prospettata da Luigi Cocilovo.

Nel corso della requisitoria, il Pubblico Ministero ha messo in evidenza le «*parziali ammissioni*» del Cocilovo, che avrebbe se non altro confermato di essersi incontrato col Mollica e di aver discusso con questi di un possibile sostegno finanziario per la campagna elettorale.

Deve però darsi atto alla difesa che il valore confessorio di una dichiarazione può essere affermato o negato soltanto nel suo complesso, giacché non pare possibile scindere le parti che concordano con la ricostruzione accusatoria da quello che invece è il nucleo essenziale dell'esame.

E invero, Luigi Cocilovo ha recisamente negato ogni relazione di scambio tra la «*messa a disposizione*» del Mollica (che sarebbe stata soltanto prospettata, e non accompagnata da effettiva consegna di denaro) e qualsivoglia interessamento per la composizione di vertenze sindacali o per il finanziamento delle opere pubbliche. Di contro, deve invece concordarsi con l'accusa sul fatto che la ricostruzione offerta dall'imputato Cocilovo non è verosimile.

Le risultanze dell'esame possono così sintetizzarsi.

Luigi Cocilovo ha dichiarato di conoscere il professor Musco de di averlo frequentato assiduamente, ancorché non quotidianamente, nel periodo in cui quest'ultimo fu consulente del presidente Nicolosi.

I rapporti con l'imprenditore Mollica si sarebbero invece ridotti ad un brevissimo e non programmato incontro tenutosi presso la segreteria regionale della C.I.S.L. (cfr. trascrizione dell'esame: «non l'ho né prima né dopo mai non solo incontrato ma neanche sentito telefonicamente né in incontri organizzati né in incontri occasionali»).

Quella stessa visita – durata «per non più di un quarto d'ora» – sarebbe stata infatti del tutto inaspettata: l'imprenditore sarebbe stato ricevuto sol perché accompagnava il professore Musco, con il quale Luigi Cocilovo doveva incontrarsi («Io l'incontro l'avevo col professore Musco»).

Su questo punto, il Cocilovo ha però prospettato due versioni differenti.

Al Pubblico Ministero, che gli domandava per quale ragione avesse fissato quella mattina un appuntamento col professore Musco, il Cocilovo ha inizialmente risposto di non ricordarla (cfr. p. 25s. della trascrizione «[...] non lo ricordo qual era l'oggetto, sapevo con certezza, so con certezza che quella mattina io mi incontravo, sapevo di incontrarmi col Musco, ma non mi ha minimamente stupito il fatto che un'altra persona entrasse nella mia stanza con n Musco, evidentemente non avevamo argomenti come dire riservati da trattare...»).

[...]

Durante il controesame, su domanda della difesa Musco, ha ancora una volta confermato che «l'incontro era col professore».

Subito dopo, ha però ritenuto di dover precisare il senso delle sue precedenti risposte, spiegando di non essere assolutamente certo che il professore Musco avesse fissato un appuntamento; ma di avere voluto soltanto dire che Domenico Mollica poté incontrarlo proprio perché approfittò della familiarità e della facilità d'accesso della quale godeva il Musco, che non aveva bisogno di chiedere appuntamenti per essere ricevuto.

[...]

Ora, non è certo implausibile che la comune militanza politica e l'appartenenza alla stessa area politico-culturale potessero rendere piuttosto frequenti le improvvisate del Musco, specie in periodo di campagna elettorale.

Meno agevole è però credere che il consulente regionale potesse aver pensato, specie se al di fuori di qualunque appuntamento, di presentarsi presso la sede della C.I.S.L., senza preannunciare al

Cocilovo che avrebbe portato con sé l'imprenditore messinese e verificare se il segretario regionale fosse disposto a riceverlo.

Il Mollica non era un attivista di partito, né il piccolo sindacalista con cui si potessero discutere estemporaneamente questioni interne; era invece un imprenditore che aveva una posizione assai solida nel sistema delle commesse pubbliche e che non intendeva prospettare progetti, bensì offrire effettivo sostegno finanziario per le imminenti elezioni europee.

Ma, a parte ciò, quel che è veramente difficile da spiegare – nella ricostruzione di Cocilovo – è il senso stesso di quella visita.

Il Mollica avrebbe infatti esordito esprimendosi in termini lusinghieri nei confronti del sindacato, dicendosi pieno d'entusiasmo per un sindacato impegnato «sui problemi dello sviluppo» ed elogiandone la «modernità».

Esaurito rapidamente lo scambio di convenevoli, il discorso sarebbe caduto sulle vicine elezioni europee.

L'imprenditore si sarebbe infatti «messo a disposizione», offrendo aiuto «non solo dal punto di vista elettorale, ma anche dal punto di vista finanziario, per eventuali impegni di campagna elettorale nei confronti di candidati... non solo per essere da lui stimati, ma per essere vicini alle posizioni dell'on. Nicolosi», al quale Cocilovo e al stessa C.I.S.L. facevano politicamente capo e nei confronti del quale lo stesso Mollica dichiarava di essere legato da un rapporto di «stima politica».

Come ha tenuto a precisare il Cocilovo, l'aiuto sarebbe stato offerto «con riferimento specifico all'impegno politico e non all'attività sindacale».

In altri termini, non si sarebbe parlato né di cantieri né di attività imprenditoriale, e peraltro, di fronte alla generosa offerta di disponibilità, il Cocilovo non avrebbe accettato promesse né tantomeno consegne di denaro, spiegando all'imprenditore che, per concretizzare l'aiuto finanziario, avrebbe potuto rivolgersi direttamente ai candidati («non c'era luogo da questo punto di vista ad individuare un me un canale privilegiato»).

E sempre Cocilovo ha dichiarato che Domenico Mollica sarebbe stato ricevuto sol perché accompagnava uno dei collaboratori del presidente della Regione.

Né è dubbio che Rosario Nicolosi fosse il leader dell'intera area politico-sindacale.

Non si comprende dunque la ragione per cui una mera e generica offerta di sostegno politico-elettorale dovesse essere diretta proprio a Luigi Cocilovo, che di certo impersonava autorevolmente l'anima sindacale della corrente Nicolosi, ma che non faceva «vita di partito» (come egli stesso sottolinea).

In altri termini, se l'imprenditore Mollica era già in contatto col Nicolosi e con i suoi collaboratori (ad esempio, con il Musco, Al quale si accompagnava), da questi - ben più che dal Cocilovo - avrebbe potuto ricevere le istruzioni necessarie per concretizzare il proprio sostegno elettorale.

E le perplessità aumentano se si tien conto che, a detta di Cocilovo, ad organizzare quell'incontro scarsamente produttivo sarebbe stato proprio Alessandro Musco, che si muoveva abitualmente in quegli ambienti e che certo non poteva sapere di che cosa il segretario della C.I.S.L. fosse o meno disposto ad occuparsi sotto il profilo squisitamente politico.

In conclusione, non solo l'esame del Cocilovo non ha offerto elementi tali da far ragionevolmente dubitare dell'attendibilità del Mollica; ma, per il minor grado di verosimiglianza della ricostruzione offerta, contribuisce a rafforzare il convincimento del Collegio circa la piena fondatezza della contestazione.

\* \* \*

Prive di effettiva rilevanza appaiono, invece, le deposizioni dei testi Salvatore Bruno e Paolo Mezzio, all'epoca rispettivamente segretario generale della C.G.I.L. e segretario generale della C.I.S.L. per la zona di Ragusa.

Salvatore Bruno ha invero confermato, piuttosto che smentito, l'esistenza di una certa «*conflittualità sindacale*», ancorché da lui complessivamente definita come «*normale*» ([...]il Bruno descrive l'attività sindacale nel cantiere S.I.A.F. come «*un poco al di sopra della media della vivacità sindacale che si poteva riscontrare in altri cantieri*»).

Analoga deposizione ha reso il Mezzio, dichiarando quindi che «*il settore edile era una settore abbastanza dinamico e quindi nel settore complessivamente c'erano ogni tanto nei cantieri problemi e quindi qualche agitazione c'è stata sempre*».

È bene rilevare, in tal senso, che il Mollica non ha mai parlato di una crisi particolarmente acuta o dai toni parossistici.

Ha parlato invece di una vertenza «*spinosa*».

D'altra parte, deve tenersi in considerazione il fatto che l'imprenditore, come si è diffusamente illustrato, si era aperto un canale politico attraverso l'on. Nicolosi e quest'ultimo [...] era vicino alla C.I.S.L.

È certo possibile, dunque, che il Mollica avesse maturato una sorta di aspettativa ad un trattamento più remissivo e benevolo da parte di un sindacato all'interno di un'area da lui sostenuta, già da qualche anno, con elargizioni consistenti.

Né va sottaciuto che le preoccupazioni del Mollica per le agitazioni nei cantieri sono state esattamente riscontrate da Alessandro Musco.

Non può attribuirsi, infine, valore determinante al fatto che il Bruno e il Mezzio abbiano escluso di aver ricevuto pressioni (o notizie di pressioni) per far cessare le agitazioni nel cantiere ragusano.

Anzitutto, non è detto che il Cocilovo dovesse necessariamente mettere a parte il segretario provinciale (il Mezzio) del proprio interesse extra-associativo per la pace sindacale in quel cantiere, né che la via gerarchica fosse l'unica strada percorribile per influire sui rappresentanti aziendali cislini.

Ancor meno necessario sarebbe stato il coinvolgimento di Salvatore Bruno, segretario provinciale di altro sindacato, per sedare un'agitazione che si doveva alla C.I.S.L.

Peraltro, è evidente che qualunque risposta avrebbe esposto i testi ad un grave pregiudizio, sotto il profilo dell'immagine personale e del prestigio delle associazioni sindacali: il che, in questo come in ogni altro caso analogo, pesa oggettivamente sul valore della deposizione.

\* \* \*

A conclusione della disamina del fatto, merita invece un ulteriore approfondimento l'interpretazione della *causa del contributo*, che è decisiva ai fini della qualificazione del reato e del suo stesso accertamento.

Secondo quanto può desumersi dagli interrogatori del Mollica, si sarebbe trattato di una *dazione a causa mista*, perché da un lato era diretta a remunerare i favori del Nicolosi; dall'altro, mirava anche a risolvere le questioni sindacali del cantiere ragusano.

Ciò spiegherebbe perché il contributo fu dato con quelle precise modalità (e non semplicemente con una consegna *brevi manu* al presidente Nicolosi o a qualche suo più stretto collaboratore.)

Mollica aveva bisogno di accreditarsi, in quel momento, non soltanto nei confronti del Nicolosi, ma dell'intera area politico-sindacale.

In questa prospettiva, è perfettamente logico che il Nicolosi abbia colto l'*occasione* della vertenza sindacale ragusana, della quale il Mollica si lamentava, per realizzare simultaneamente lo scopo di farsi compensare per i favori amministrativi che continuava personalmente a rendergli e di segnalare concretamente alla C.I.S.L. - con quella dazione diretta - che il Mollica era un imprenditore «*amico*» e perciò da rispettare anche sul piano delle relazioni sindacali.

Proprio la duplicità della causa giustifica l'importo della dazione. Vero è che, come ha osservato Luigi Cocilovo nel corso dell'esame dibattimentale, un contributo di 350 milioni sarebbe stato sproporzionato e antieconomico, se corrisposto al solo fine di ottenere la pace sindacale nel cantiere ragusano («[...] la dazione dei 350 milioni di cui si è parlato per la pace sociale in quel cantiere era, diciamo, da un punto di vista di equilibrio fra il dare e l'aver quantomeno singolare o sarebbe stata perché ovviamente nel contesto...»).

Ma è appunto al «contesto» che deve farsi riferimento.

Ciò che sostanzialmente determinava il Mollica ad accondiscendere a richieste di tal genere e misura era anzitutto il desiderio di accreditarsi per il finanziamento delle opere pubbliche.

E difatti, successivamente a quell'incontro (che il Mollica e il Musco indicano concordemente nel giugno 1989), l'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici concesse:

– il finanziamento dei lavori di consolidamento del centro urbano del Comune di Monterosso Almo, per lire 4.875.000.000 (8 agosto 1989);

– il finanziamento dei lavori di rifacimento dell'acquedotto del Comune di Roccella Valdemonte, per lire 4.250.000.000 (20 settembre 1989);

– il finanziamento dei lavori di potenziamento dell'acquedotto del Comune di Pace del Mela, per lire 4.700.000.000 (2 novembre 1989);

– il finanziamento dei lavori di consolidamento del centro abitato del Comune di Gallodoro, per lire 9.000.000.000 (14 novembre 1989).

L'entità delle opere finanziate contribuisce a spiegare l'importo della dazione, certamente antieconomica se rapportata a una compravendita di favori sindacali, ma perfettamente dimensionata se confrontata con la consistenza degli interessi imprenditoriali che il Mollica intendeva mantenere e incrementare nel settore degli appalti pubblici.

In punto di fatto, almeno nei confronti dell'imputato Domenico Mollica, è dunque provato che, qualche mese prima delle elezioni europee del 1989, l'imprenditrice messinese consegnò a Luigi Cocilovo la somma di lire 350 milioni, quale «contributo d'area» che avrebbe dovuto, da un lato, remunerare i favori resi dal Nicolosi nelle procedure di finanziamento delle opere pubbliche; e dall'altro servire ad accreditare personalmente l'imprenditore nei confronti della C.I.S.L., facendogli così ottenere la pace sindacale nel cantiere ragusano.

La qualificazione giuridica della condotta, contestata in termini di «corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio» (art. 319 c.p.), è indubbiamente corretta.

Messo da parte il profilo della corruzione sindacale (che non è di per sé punibile e influisce soltanto sull'apprezzamento della gravità del fatto), gli elementi essenziali del reato devono ravvisarsi nello scambio fra il contributo di 350 milioni e l'interessamento del presidente Nicolosi per il finanziamento delle opere pubbliche. Invero, la difesa di Alessandro Musco, dopo aver chiesto l'assoluzione del proprio assistito, ha sostenuto in via gradata che il reato de quo andrebbe comunque riqualificato ai sensi dell'art. 318 c.p. (corruzione per atto dell'ufficio) e conseguentemente dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.

[...]

In ultima analisi, il risultato dell'interessamento del Nicolosi si sarebbe tradotto in una accelerazione delle procedure, in perfetta sintonia con i canoni di efficienza e celerità ai quali l'azione amministrativa dev'essere improntata.

[...]

La tesi, condivisa dalle altre difese, non può essere accolta.

[...]

Il contributo fu versato non tanto o non solo in vista di alcuni finanziamenti specifici, ma allo scopo di perpetuare un rapporto tendenzialmente aperto ad una serie indeterminata di «segnalazioni».

[...]

\* \* \*

È appena il caso di osservare che la vicenda de qua non si presta neppure lontanamente ad un inquadramento negli schemi della concussione [...].

Una condotta di concussione può configurarsi soltanto quando il pubblico ufficiale strumentalizzi la propria utilità e il proprio potere per coartare la volontà del privato, facendogli comprendere che non ha alternative rispetto all'aderire alla ingiusta richiesta, sì da provocare in quest'ultimo un senso di soggezione rispetto ad una volontà percepita come dominante.

[...]

Al contrario, è l'imprenditore che, in un preciso momento storico, decide di entrare nel sistema, infiltrando gli apparati amministrativi regionali e locali; assumendo, in tale contesto, un preciso ruolo d'impulso; ricavando, da tale inserimento, benefici d'altra natura, qual è, ad esempio, la protezione sindacale, che il Mollica richiese incontrando in ciò la disponibilità dell'entourage del presidente Nicolosi.

Sicché, se il Mollica afferma, ad un certo punto, di aver pagato per evitare che il Nicolosi potesse «mettergli i bastoni fra le ruote», [...] il pericolo che intendeva scongiurare era appunto che il canale illecito faticosamente aperto potesse improvvisamente ostruirsi,

con conseguente venir meno di quell'equilibrato contesto di abuso sistematico che aveva determinato l'espansione dell'impresa e che avrebbe dovuto favorirne l'«ulteriore crescita».

[...]

Posto, dunque, che tanto la vecchia che la nuova disciplina giustificano la contestazione di *corruzione propria antecedente aggravata* la legge più favorevole al reo è quella attualmente vigente, che prevede la sola pena della reclusione.

\* \* \*

Gli effetti dell'accertamento sin qui condotto, pur valendo pienamente nei confronti di Domenico Mollica, non sono tuttavia estensibili ai coimputati Musco e Cocilovo.

Come è emerso dall'esposizione che precede, la prova della contestazione riposa pressoché integralmente sulle attendibili e riscontrate dichiarazioni di Domenico Mollica, acquisite ai sensi dell'art. 513 c.p.p., nel testo introdotto, o più esattamente riproposto, dalla legge 1 marzo 2001, n. 63, secondo cui il giudice, se l'imputato è contumace, assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone a richiesta di parte, che sia data lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice in corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni «non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4».

Ora, né il Musco né il Cocilovo hanno prestato il consenso all'utilizzazione di tali atti nei propri confronti; Luigi Cocilovo, inoltre, non ha prestato il consenso neppure all'utilizzazione dei verbali dell'interrogatorio reso dal Musco.

Poiché il Pubblico Ministero non ha offerto la prova che il Mollica sia stato sottoposto a violenza, minaccia o che abbia ricevuto promesse di denaro o di altra utilità in cambio del proprio silenzio, la conseguenza è che le suddette dichiarazioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dell'imprenditore.

Nei confronti degli altri due coimputati deve perciò ritenersi quanto segue: Alessandro Musco, sia pur minimizzando il proprio ruolo, ha ammesso di avere accompagnato Domenico Mollica presso la sede della C.I.S.L.; di aver partecipato, almeno inizialmente, al colloquio che l'imprenditore intrattenne col Cocilovo; di essere poi uscito dalla stanza per lasciarli «alla loro riservatezza».

Vero è che ha negato di aver assistito a consegne di denaro; tuttavia, nel corso di entrambi gli interrogatori, ha dato atto di essere stato perfettamente consapevole delle ragioni dell'incontro, per lo meno a partire da un certo momento («durante il tragitto in macchina»).

Sapeva dunque che il Mollica si stava recando dal Cocilovo per consegnargli un contributo economico; e – benché abbia dichiarato di non aver assistito alla consegna per mera discrezione («chi assiste e sa può ricattare, e io non avevo interesse a ricattare nessuno») – rimase ad attendere Mollica fuori dalla porta.

Inequivoco appare, in tal senso, l'interrogatorio del 20 giugno 1995:

«Non ricordo di avere visto il Mollica, alla sua uscita dalla stanza del Cocilovo, con la borsa ancora in mano, ma la cosa non mi avrebbe colpito, o meglio, mi avrebbe forse colpito il contrario e cioè che lui avesse la borsa con sé, dal momento che davo per scontato che il motivo della visita era quello della consegna di un contributo».

Non può dunque condividersi la tesi sostenuta dalla difesa, che ha voluto rimarcare la «neutralità» dell'apporto conferito dal Musco. La consapevole agevolazione dell'incontro sarebbe stata infatti sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione punibile, giacché l'art. 110 c.p. estende la punibilità a tutte le condotte causalmente efficienti per la consumazione del reato, per quanto marginali o satellitari; e il consulente regionale rese appunto possibile, in concreto, l'incontro fra l'imprenditore e il sindacalista (cfr verbale del 20 giugno 1995: «[il presidente Nicolosi] mi disse anche che aveva telefonato al Cocilovo preannunciandogli una mia visita ed aggiunse che avrei dovuto presentare il Mollica al Cocilovo»).

La ragione per cui nei confronti del Musco non può emettersi sentenza di condanna risiede unicamente nel fatto che – una volta accantonare, per regola legale di esclusione, le dichiarazioni di Domenico Mollica – non vi è alcun altro elemento processuale che autorizzi a congiungere, in relazione di scambio, la *dazione di denaro* e l'*interessamento del Presidente della Regione per il finanziamento delle opere pubbliche*.

Alessandro Musco ha infatti escluso che il contributo potesse essere ricollegato a questioni di appalti; ha soltanto ammesso (in termini allusivi nel corso del primo interrogatorio; in termini più sfumati e probabilistici nel corso del secondo) che la dazione potesse essere in relazione con i problemi sindacali del cantiere di Ragusa, per la soluzione dei quali egli stesso si era del resto personalmente prodigato, preannunciando al Nicolosi una visita dell'imprenditore.

Senonché, la *corruzione sindacale* non costituisce reato, né tantomeno è riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 319 c.p. e ciò perché i sindacati, pur esercitando nelle scelte politico amministrative un'influenza maggiore di molti enti pubblici, hanno lo status giuridico di associazioni non riconosciute e difendono interessi privati, ancorché collettivi (e difatti Luigi Cocilovo non è stato chiama-

to a rispondere di una compravendita di favori sindacali, bensì del concorso eventuale nella corruzione del Nicolosi).

A carico del Musco potrebbe, al di più, configurarsi un'ipotesi di concorso nella violazione della legge sul finanziamento ai partiti politici.

Si tratterebbe però di un reato diverso e distinto, che avrebbe dovuto essere specificamente contestato e provato in tutti i suoi elementi e che, peraltro, sarebbe da ritenersi ormai prescritto.

Pertanto, mancando nei suoi confronti la prova del sinallagma corruttivo, Alessandro Musco va assolto, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., con la formula «*perché il fatto non sussiste*».

Ancor più radicali sono gli effetti dell'art. 513 c.p.p. per ciò che attiene alla posizione di Luigi Cocilovo.

Nei confronti di quest'ultimo, non possono utilizzarsi neppure le dichiarazioni rese da Alessandro Musco; sicché ogni elemento di prova a suo carico, se si eccettua l'inverosimiglianza di taluni passaggi dell'esame, è annullato per effetto dell'intervenuta modifica legislativa.

Considerato poi che la prova a discarico non è parsa conducente ai fini del decidere, anche nei suoi confronti deve farsi applicazione del secondo comma dell'art. 530 c.p.p.

\* \* \*

Venendo alle statuizioni di condanna, che riguardano il solo Domenico Mollica, deve soltanto aggiungersi che l'imputato non appare meritevole della concessione delle circostanze attenuante generiche.

Alla concessione del beneficio osta la stessa *gravità del fatto*.

La vicenda che si è esaminata in questo giudizio non è infatti né isolata, né di ridotte proporzioni.

Il pubblico ufficiale sviato dai suoi doveri non fu infatti il modesto funzionario di un ente locale, bensì il Presidente della Regione, ovvero il primo degli amministratori pubblici siciliani.

Gli atti di cui si è accertato lo scambio illecito comportavano scelte di alta amministrazione con incidenza sulla spesa pubblica per svariati miliardi.

E ancora, il collettore della tangente non fu un faccendiere di partito, ma il segretario regionale di una delle tre confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Se poi si fa riferimento al contesto (e dal contesto, quasi per definizione, devono ricavarsi gli elementi circostanziali valutabili ex art. 62bis c.p.) non può non tenersi conto del desolante scenario disegnato dallo stesso Mollica, né dell'elevato spessore delle personalità istituzionali che furono da queste coinvolte per inserirsi nel

«*grande giro degli appalti*» (senatori, deputati, assessori regionali,

e persino un magistrato contabile, oltre ad uno stuolo di sindaci ed assessori comunali), ciascuna con un ruolo predefinito in un sistema stabile ed organizzato, che avrebbe reso non azzardata la contestazione del reato associativo.

La quantità del fatto di reato, inserito in un'ampia cornice di fatti penalmente rilevanti, è dunque tale che non può ritenersi utilmente valutabile, almeno ai fini della concessione delle circostanze di cui all'art. 62bis c.p., l'incensuratezza dell'imputato.

I precedenti penali, nel giudizio di cui all'art. 133 c.p. e 62 bis c.p., vanno presi in considerazione per il loro significato storico di *indici della personalità* (per il principio, cfr. Cass. 10 ottobre 1981, n. 8751; Cass. 14 dicembre 1983, n. 10760; Cass. 4 agosto 1998, n. 9116; adde, del resto, il n. 2 dell'art. 133 cpv. c.p., secondo cui la capacità a delinquere può essere desunta «*dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato*»).

Nel caso di specie, l'incensuratezza è, da un lato, meramente virtuale, (giacché il Mollica ha comunque riportato quattro condanne per emissione di assegni a vuoto, benché si tratti di reati amnistiati ed oggi depenalizzati); e peraltro, proprio come indice della capacità a delinquere è sicuramente recessiva rispetto al chiaro valore sintomatico dei fatti acclarati in questa sede.

Tali fatti denotano, nel Mollica, una notevole capacità di strumentalizzazione degli apparati amministrativi ed una certa spregiudicatezza nell'impiego dei propri canali anche per fini ulteriori, privi di immediati risvolti penali ma ugualmente riprovati sul piano sociale e giuridico (la compravendita della pace nel cantiere, come grave comportamento antisindacale, ne costituisce un esempio eloquente).

Invero, la difesa del Mollica ha lungamente insistito non tanto o non solo sull'incensuratezza dell'imputato, bensì sulla collaborazione da questi prestata agli inquirenti (e su tali basi si era infatti fondata, in sede preliminare, la richiesta di applicazione dell'art. 226 D. Lgs. 51 del 1998).

Dalla collaborazione si vorrebbe far discendere la concessione delle attenuanti generiche e la loro prevalenza nel bilanciamento con l'aggravante di cui all'art. 319bis c.p. (con la conseguente declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione).

E, quasi a voler prevenire l'obiezione che tale collaborazione si è convertita in un nulla giuridico (a seguito della libera scelta dello stesso Mollica di sottrarsi all'esame e dunque di non confermare in dibattimento le chiamate in correità, con gli effetti che si sono visti), la difesa ha sottolineato che il Mollica non poteva prevedere la modifica dell'art. 513 c.p.p.

E, invero, osserva la difesa, nel momento in cui l'imprenditore rese la collaborazione al Pubblico Ministero, la legislazione vigente ammetteva la possibilità di utilizzare i verbali degli interrogatori anche *erga alios*, indipendentemente dal consenso dei coimputati. Ora, non pare superfluo né inopportuno riassumere quanto di oggettivamente anomalo è accaduto nel corso del dibattimento.

Il diritto al silenzio, nella logica del processo penale, è concepito come una garanzia contro l'autoincriminazione.

Sul fatto supposto alla cognizione di questo Tribunale, Domenico Mollica aveva reso per tre volte reso dichiarazioni auto- ed etero-indizianti, che sono state acquisite ai sensi dell'art. 513 co. 1 c.p.p. e utilizzate, per la loro attendibilità, alla stregua di una confessione dibattimentale.

Invero, se l'imputato fosse comparso per rendere l'esame (che era stato chiesto anche dal suo stesso difensore) e avesse confermato in dibattimento le precedenti dichiarazioni, difficilmente avrebbe potuto aggravare la propria posizione: tanto più che non solo non ha mai ritrattato, ma ha addirittura impostato la difesa sulla propria collaborazione e sulla veridicità delle dichiarazioni precedentemente rese.

L'imprenditore, rimasto contumace per tutto il dibattimento (com'era nel suo pieno diritto), è invece comparso soltanto all'odierna udienza.

Il suo difensore ha spiegato, in sede di conclusioni, che la presenza dell'imputato aveva un fine specifico: ci si voleva infatti sincerare che al fascicolo per il dibattimento fossero stati effettivamente acquisiti tutti i verbali dei precedenti interrogatori e ciò perché, se vi fossero state delle lacune, lo stesso Mollica si sarebbe premurato di colmarle rendendo dichiarazioni *spontanee*.

A ben vedere, l'unico effetto pratico di questo complessivo atteggiamento processuale sembra dunque essere consistito nella vanificazione delle chiamate in correità.

[...]

Non pare possibile apprezzare in positivo, al fine di riconoscere al Mollica il beneficio di cui all'art. 62bis c.p. (che ha natura premiale), il valore di una collaborazione che può dirsi mancata.

[...]

Collaborare con la giustizia per l'accertamento del reato significa infatti contribuire alla formazione della prova, nel luogo in cui essa deve giuridicamente formarsi.

[...]

La persona sottoposta alle indagini è dunque perfettamente libera di scegliere se collaborare o meno; ma non può poi pretendere di ritirare la collaborazione – come è accaduto almeno in questo pro-

cesso – e al tempo stesso conservare le aspettative di beneficio antecedentemente maturate.

[...]

La confessione dell'episodio specifico (della quale si terrà adeguato conto in sede di quantificazione della pena) ha comportato per il Mollica un pregiudizio relativo, sicuramente minore rispetto ai vantaggi che l'imprenditore poteva giustificatamente attendersi nel momento in cui la rese.

Invero, la vicenda del contributo C.I.S.L. è per Mollica un fatto inserito in una costellazione di altri fatti che appaiono tutti, ad una delibazione incidentale e sommaria, come realizzati in attuazione di un medesimo disegno criminoso... Il peso e l'importanza della confessione stava invece nel suo valore eteroindiziante.

Questo apprezzabile valore collaborativo è però venuto meno.

La collaborazione, per il modo in cui si è sviluppata, non solo non ha consentito di realizzare il risultato promesso, ma ha inoltre comportato un inutile dispiego di mezzi processuali per tutte le altre parti del giudizio.

L'accusa è stata infatti obbligata ad esercitare l'azione penale nei confronti dei correi, sulla base di dichiarazioni del tutto attendibili e mai rimesse in discussione, salvo poi vedere tradita in dibattimento la propria legittima aspettativa ad una prova che sarebbe stata senz'altro sufficiente ai fini della condanna di tutti e tre gli imputati.

Il Musco e il Cocilovo sono stati tratti a giudizio ed esonerati dal costo di un processo che si fondava su elementi indiziari gravi ma che oggi, a seguito della scelta del Mollica di arrestare la collaborazione alla fase delle indagini, li vede comunque assolti.

Né può sottacersi – perché anche questo è un risultato obiettivo del modo in cui la collaborazione è stata globalmente resa – la lesione del diritto giurisdizionale alla formazione di giudicati non contraddittori.

Con l'odierna pronuncia, il Tribunale accerta infatti che Luigi Cocilovo fu, in pari tempo: *il collettore di una tangente, disposto anche a concedere favori sindacali* (rispetto al Mollica); *il percettore di un contributo elettorale* (rispetto al Musco); *l'esponente sindacale che si limitò a ricevere, per mera cortesia, un simpatizzante democristiano* (rispetto allo stesso Cocilovo); e questi accertamenti, nel rispettivo ambito di efficacia soggettiva, sono tutti *processualmente veri* e destinati a fare stato.

\* \* \*

Conclusivamente, Domenico Mollica dev'essere condannato alla pena di anni tre di reclusione, determinata – in equa applicazione degli indici di cui all'art. 133 c.p. – nel modo che segue: pena ba-

se anni due mesi sei di reclusione, aumentata sino alla misura predetta per effetto della contestata aggravante.

Venendo alle pene accessorie, nei confronti di Mollica deve *ex lege* dichiararsi l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque (art. 29 co. 1 c.p.).

Avendo l'imputato agito per avvantaggiare la propria attività imprenditoriale, deve inoltre dichiararsi l'incapacità dello stesso a contrattare con la pubblica amministrazione per anni tre, durata così stabilita in ragione della già lumeggiata gravità del fatto (art. 32ter e 32quater c.p.).

Alla dichiarazione di responsabilità consegue infine la condanna al pagamento delle spese processuali.

L'entità della condanna inflitta impedisce oggettivamente la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Per le ragioni sopra esposte, Luigi Cocilovo e Alessandro Musco devono essere assolti con formula di cui al dispositivo.

**P.Q.M.**

Visti gli articoli di legge in epigrafe, nonché gli articoli 29, 32ter, 32 quater c.p., 533, 535 c.p.p.,

**dichiara**

Mollica Domenico colpevole del reato ascrittogli e lo

**condanna**

Alla pena di anni 3 di reclusione oltre che al pagamento delle spese processuali:

**dichiara**

il predetto imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ed incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni tre;

visto l'art. 530 co. 2 c.p.p.,

**assolve**

Cocilovo Luigi e Musco Alessandro dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste;

visto l'art. 544 co. 3 c.p.p.,

**fissa**

il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Palermo, 25 giugno 2002

Il Giudice Est.  
Giuseppe Mazzola

Il Presidente  
Anna Maria Abruzzese